



STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

TRIBUNALE DI PRATO

Sezione lavoro e previdenza

RG n. 586/2015 – Giudice Dott. Francesco Barracca

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 700 E 669 BIS SS. C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

E

CONTESTUALE ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI UDENZA

PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO

1) **Alderighi Valentina** (C.F. LDRVNT65CC0D612B), nata a Firenze il 20/03/1965, residente a Prato, Via A. Righi n. 43,

2) **Astolfo Elisa** (C.F. STLSE80L59D612F), nata a Firenze il 19/07/1980, residente a Prato, Via Natissone n. 8,

3) **Bifolco Anna Maria** (C.F. BFLNMR69C63G230K), nata a Pagani il 23/03/1969, residente a Montale, Via G. Bruno n. 44/B,

4) **Calamai Cristina** (C.F. CLMCST77T47G999B), nata a Prato il 7/12/1977 e residente a Cantagallo (PO), Via Migliana n. 232,

5) **Calamai Stefano** (C.F. CLMSFN65H24G999B), nato a Prato il 24/06/1965 e residente a Prato, Via M. Roncioni n. 206,

6) **Cappuccio Elvira** (CPPLUR74R41F839M), nata a Napoli il 1/10/1974 e residente a Vernio (PO), Piazza del Comune n. 5,

7) **Cardamone Salvatrice** (C.F. CRDSVT63A61F065W), nata a Mazzarino il 21/01/1963 e residente a Cantagallo (PO), Via del Lanificio n. 15,

8) **Caruso Michele** (C.F. CRSMHL59E15C352I), nato a Catanzaro il 15/05/1959 e residente a Vaiano (PO), Via Lungobisenzio n. 1,

9) **Cascio Marta** (C.F. CSCMRT80R536273B), nata a Palermo il 13/10/1980 e residente a Prato, Via A. Soffici n. 40,

10) **Chiarini Carlotta** (C.F. CHRCLT79R65D612S), nata a Firenze il 25/10/1979 e residente a Calenzano, Via S. Caterina n. 4,



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

- 11) Colombo Miria (C.F. CLMMRJ54R66H501Y), nata a Roma il 26/10/1954 e residente a Longobardi, Via Marina n. 38,
12) Consorti Lia (C.F. CNSLIA66L42G999V), nata a Prato il 2/07/1966 e residente a Prato, Via Visiana n. 80/a,

- 13) Crispino Concetta (C.F. CRSCT83P64F839S), nata a Napoli il 24/09/1983 e residente a Prato, Via Tirso n. 41,

- 14) D'Aloia Claudia (C.F. DLACLD77T46G999M), nata a Prato il 6/12/1977 e residente a Prato, Via Caduti senza croce n. 15,

- 15) De Blasio Domenica (C.F. DBSDNC79L63B963T), nata a Caserta il 23/07/1979 e residente a Prato, Via Trento n. 7,

- 16) De Curtis Benedetta (C.F. DCRBDT79B57G999T), nata a Prato il 17/02/1979 e residente a Carmignano, Via Isola n. 99/E,

- 17) Di Dona Lara (C.F. DDMRLRA69R58D612Z), nata a Firenze il 18/10/1969 e residente a Prato, Via A. Zardini n. 267,

- 18) Di Iorio Altigracia (C.F. DRILGR66T68E448A), nata a Lapis (AV) il 28/12/1966 e residente a Prato, Via Mugnaioni n. 46,

- 19) Elia Nelly (C.F. LEINLY78L62B774M), nata a Carli (CS) e residente a Prato, Via N. Ciampi n. 3,

- 20) Fruzzetti Francesca (C.F. FRZFNC76B63L483V), nata a Udine il 23/02/1976 e residente a Montemurlo, Via F.lli Cervi n. 23,

- 21) Gattolin Chiara (C.F. GTTCGR75H55D612J), nata a Firenze il 15/06/1975 e residente a Montemurlo, Via Montalese n. 685

- 22) Goglia Adele (GGDLA73M47F839J), nata a Napoli il 7/08/1973 e residente a Prato, Via Fra Bartolomeo n. 175,

- 23) Guerrini Tatiana (C.F. GRRTTN78T53G999M), nata a Prato il 13/12/1978 e residente a Pistoia, Via delle Case Vecchie n. 1n/3,

- 24) Guglielmini Gennj (C.F. GGLGNJ74H50G999F), nata a Prato il 10/06/1974 e residente a Montemurlo, Via R. Scarpellini n. 113,



- 25) Iannettone Marco (C.F. NNTMRC75L07G999N), nato a Prato il 7/7/1975 e residente a Prato, Via O. Respigni n. 6,
- 26) Iannettone Massimiliano (C.F. NNTMSM73T31G999V), nato a Prato il 31/12/1973 e residente a Prato, Via Padre Pio n. 6,
- 27) Innocenti Silvia (C.F. NNCSLV73R67D612A), nata a Firenze il 27/10/1973 e residente a Prato, Via Visiana n. 42,
- 28) Ioanna Stefania (C.F. NNISFN61C71G999Z), nata a Prato il 31/03/1961 e residente a Prato, Via del Palco n. 24,
- 29) La Gala Felicetta (C.F. LGLFCT75C65F839H), nata a Napoli il 25/03/1975 e residente a Prato, Via dei Ciliani n. 20,
- 30) Leporatti Lucia (C.F. LPRLCU63T49G999V), nata a Prato il 9/12/1963 e residente a Prato, Via T. Cortesi n. 13,
- 31) Letizia Rosaria (C.F. LTZRSR82L52F912D), nata a Nocera Inferiore il 12/07/1982 e residente a Prato, Via dell'Alloro n. 150/c,
- 32) Lupi Stefania (C.F. LPUSFN67M57M059Y), nata a Vinci il 17/08/1967 e residente a Vinci, Via Carmignanesse n. 131/133,
- 33) Maggi Adonella (C.F. MGGDLL63D70A632J), nata Barberino di Mugello il 30/04/1963 e residente a Vaiano, Via dell'Industria n. 1,
- 34) Maggio Veronica (C.F. MGGVNC81B44D612J), nata a Firenze il 4/02/1981 e residente a Prato, Via Seno n. 101,
- 35) Marini Benedetta (C.F. MRNBDT78P54D612S), nata a Firenze il 14/09/1978 e residente a Prato, Via dell'Olmo n. 7,
- 36) Marini Silvia (C.F. MRNSLV73B63G999G), nata a Prato il 23/02/1973 e residente a Prato, Via V. da Fillicaia n. 81/28,
- 37) Marradi Paola (C.F. MRRLPA62E58D403B), nata a Empoli il 18/05/1962 e residente a Prato, Via Vivaaldi n. 2,
- 38) Mazzarisi Claudia (C.F. MZZCLD77558G999K), nata a Prato il 18/11/1977 e residente a Prato, Via Delfini n. 64,

STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinità 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21- Fax 0574/831353

- 39) **Mazzella Giuditta** (C.F. MZZGTT79R52F839P), nata a Napoli il 12/10/1979 e residente a Prato, Via Gozzi n. 9,
- 40) **Menicacci Sabrina** (C.F. MNC SRN69R65B406V), nata a Calenzano il 25/10/1969 e residente a Prato, Via Crocini n. 58,
- 41) **Menichini Gelsomina** (C.F. MNC GSM65M69F912N), nata a Nocera Inferiore il 29/08/1965 e residente a Prato, Via B. Galdini n. 7,
- 42) **Morganti Ilaria** (C.F. MRGLRI80P52G999K), nata a Prato il 12/09/1980 e residente a Vernio, Via Marmoneto n. 5,
- 43) **Muto Rita** (C.F. MTURN60L51F8391), nata a Napoli il 11/07/1960 e residente a Prato, Via Soffici n. 68,
- 44) **Parotta Rosa** (C.F. PRRRS076A55Z1120), nata a Warstein il 15/01/1976 e residente a Prato, Via Isarco n. 12,
- 45) **Procida Anna** (C.F. PRCNNA71T44A717D), nata a Battipaglia il 4/12/1971 e residente a Battipaglia, Via Ripa n. 28,
- 46) **Rauso Consiglia** (C.F. RSACSG68S43I2340), nata a S. Maria Capua Vetere il 3/11/1968 e residente a Santa Maria Capua Vetere, Via degli Italicci Vico II° n. 5,
- 47) **Riginella Franca** (C.F. RGNFNC60S46I684R), nata a Sesto Fiorentino il 6/11/1960 e residente a Calenzano, Via Macia n. 10,
- 48) **Russo Bernardina** (C.F. RSSBNR76E70B916Y), nata a Casaluce il 30/05/1976 e residente a Prato, Via dell'Angiolo n. 6,
- 49) **Russo Raffaella** (C.F. RSSRFL83R65A717H), nata a Battipaglia il 25/10/1983 e residente a Giffoni Valle della Piana, Via Adria n. 60,
- 50) **Sabino Iolanda** (C.F. SBNLND82M63F839L), nata a Napoli il 23/08/1982 e residente a Prato, Via Marengo n. 38,
- 51) **Sannino Angela** (C.F. SNNNGL77M63G813Q), nata a Pompei il 23/08/1977 e residente a Prato, Via dei Gobbi n. 77,
- 52) **Santini Antonella** (C.F. SNTNNL61P69G999E), nata a Prato il

STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinità 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

29/09/1961 e residente a Prato, Via Spadini n. 21,

53) **Scarpato Adele** (C.F. SCRDLA74E41L628G), nata a Vallo della Lucania il 1/05/1974 e residente a Salerno, Corso Pisacane n. 177,

54) **Simeone Ersilia** (C.F. SMNRSI79B49B9630), nata a Caserta il 9/02/1979 e residente a Prato, Via Perolo n. 7,

55) **Stolfi Pamela** (C.F. STLPMR81E51G9990), nata a Prato l'11/05/1981 e residente a Prato, Via Castelfidardo n. 7,

56) **Tonini Alessandra** (C.F. TNNLNS75L44G999X), nata a Prato il 4/07/1975 e residente a Prato, Fosse Ardeatine n. 54,

57) **Velotti Tiziana** (C.F. VLTZN74P70F8390), nata a Napoli il 30/09/1974 e residente a Prato, Via Mascagni n. 71,

58) **Venturi Antonio** (C.F. VNTNTN62P26G999P), nato a Prato il 26/09/1962 e residente a Prato, Via Saffi n. 29,

59) **Vescovo Fabiola** (C.F. VSCFBL74C53G273I), nata a Palermo il 13/03/1974 e residente a Prato, Via Carlesi n. 25,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Bechini, come da procure in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio

ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministero *pro tempore*, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/a

e contro

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Prato, Via Borgovalsugana n. 63/b

e contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Firenze, Via Mannelli n. 113



- di essere in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro
A sostegno della propria domanda i ricorrenti asseriscono:

vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle
subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nelle
decorrenza dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in
consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con
medesime, mediante l'emaneazione di tutti gli atti ritenuti necessari a
presentazione delle domande di inserimento e ad accogliere le domande
graduatorie e la condanna delle amministrazioni resistenti a consentire loro la
di Prato e Pistoia nonché il diritto degli stessi all'inserimento nelle medesime
l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Ambito Territoriale
ad esaurimento (c.d. GAE) valide per il triennio 2014/2017 per
presentazione della domanda di inserimento nella III° fascia delle graduatorie
Il ricorso è volto ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla
c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c..

1. In data 3.07.2015 i ricorrenti hanno depositato presso l'Intestato Tribunale
ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con istanza ex artt. 700 e 669bis ss.
c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c..

premesso che

graduatoria
2014/2017, che potrebbero ritenersi controinteressati per riposizionamento in
Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana, valide per gli aa.ss.
Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Prato e
l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Ufficio
tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per

e contro

Dott.ssa Laura Marino

resistenti

STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinità 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

l'anno scolastico 2011/2002;

- di essere inseriti nelle graduatorie di istituto, ossia quelle alle quali il dirigente scolastico attinge per il conferimento delle supplenze per le rispettive classi di concorso;
- di aver presentato, a seguito dell'emanazione del DM n. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle graduatorie ad esaurimento, domanda di inserimento nelle medesime graduatorie;
- di non essere riusciti ad ottenere alcuna collocazione nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive classi di concorso.

esaurimento delle rispettive classi di concorso.

2. In data 8.07.2015 i ricorrenti hanno depositato nota integrativa all'istanza d'urgenza, con la quale hanno portato all'attenzione del Giudicante i molti provvedimenti cautelari di accoglimento emessi da giudici di merito in favore dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002.

3. Con provvedimento del 9.07.2015 il Giudice Dott. Barracca ha fissato

l'udienza del 23.07.2015 per la trattazione del procedimento cautelare e l'udienza del 21.06.2016 per la trattazione del giudizio ordinario, autorizzando la notifica del ricorso nei confronti di "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

4. All'udienza del 23.07.2015 il MIUR si è costituito, chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento del difetto di giurisdizione e, in denegata ipotesi, esclusa la sussistenza dei requisiti del *funus boni iuris* e del *periculum in mora*, il rigetto di tutte le domande. Parte ricorrente ha depositato copia del ricorso notificato alla convenuta e agli altri litisconsorti nonché attestazione di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.. Le parti hanno discusso, riportandosi ai rispettivi atti, ed il Giudice si è riservato.





5. Con ordinanza del 24.07.2015 il Giudice ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del *fumus boni iuris*.

6. Con il presente atto i ricorrenti ripropongono istanza per il provvedimento cautelare, deducendo, ai sensi dell'art. 669septies c.p.c., nuove ragioni di diritto e, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda cautelare oggi proposta non dovesse trovare accoglimento, chiedono che il Giudice disponga l'anticipazione dell'udienza per la trattazione del giudizio ordinario, attualmente fissata per il 21.06.2016.

7. *FUMUS BONI IURIS*

Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice nell'ordinanza del 24.07.2015 e dalla giurisprudenza ivi richiamata, il diritto degli odiermi ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento deve considerarsi sussistente. 7.1. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 E SUL DIVIETO DI NUOVI INSERIMENTI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI SENSI DELLA L. N. 296/2006

La disciplina normativa da tempo ha riconosciuto al titolo conseguito all'esito del corso di studi di scuola magistrale valore abilitante per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare.

In particolare, l'art. 197 c. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, disponeva che "[...] Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

A seguito dell'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione da parte della L. n. 341/90, con Decreto Interministeriale del 10/03/1997 i corsi di studio della scuola magistrale sono stati soppressi, ma, a tutela dei diplomati magistrali, è stato previsto che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi di scuola magistrale e dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel.0574/73.01.21- Fax 0574/831353

scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservino in via permanente il proprio valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare.

Tale previsione è stata, inoltre, inserita nell'art. 15 c. 7 del DPR n. 323/1998, secondo il quale "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, il Consiglio di Stato, con parere n. 3813/2013, recepito dal DPR del 25/03/2014, ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale per tutti i docenti diplomati entro l'a.s. 2001/2002, affermando che il DM n. 61/2011 è illegittimo ed affetto da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studi. La tesi contenuta nel su richiamato parere, secondo la quale i diplomati magistrali non potrebbero pretendere l'inserimento delle graduatorie ad esaurimento, in quanto gli stessi non erano inseriti nelle graduatorie permanenti e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, non può invece essere condivisa. I nuovi inserimenti vietati dalla L. n. 296/2006, infatti, sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento e non già quelli fondati su requisiti preesistenti (in questi termini Tribunale di Como del 29.07.2015, Tribunale di Ravenna del 27.07.2015, Tribunale di Tivoli del 14.09.2015 e Tribunale di Grosseto del 2.10.2015).



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel.0574/73.01.21- Fax 0574/831353

all'insegnamento non possono essere considerati nuovi abilitati e, quindi, in virtù di quanto disposto dalla norma, che fa espressamente salvi "i docenti già in possesso di abilitazione", hanno diritto all'inserimento (Tribunale di Pordenone del 22.10.2015).

La ratio sottesa alla finanziaria del 2006 è, invero, quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai nuovi abilitati, ovvero a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma non certamente a coloro che, come i ricorrenti, fossero già in possesso di valido titolo abilitante.

Peraltro, posto che la su richiamata legge non pone come condizione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, tutti i soggetti che al momento della trasformazione delle graduatorie erano dotati di titolo abilitante hanno diritto all'inserimento nelle GAE (in questi termini Tribunale di Pordenone dell'11.06.2015).

La circostanza che il valore abilitante del diploma magistrale – ancorché già esistente – sia stato formalmente riconosciuto soltanto nel 2014, non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento – ora per allora – nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati (Consiglio di Stato n. 3673/2015). In altri termini, i ricorrenti pretendono la collocazione alla quale avrebbero avuto diritto ove il Ministero avesse riconosciuto il valore abilitante del loro titolo già in precedenza, ossia almeno nel momento dell'entrata in vigore della L. n. 143/2004, che ha rideterminato la c.d. III^a fascia del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (sul punto Tribunale di Gorizia del 28.08.2015).

Il valore abilitante del diploma magistrale ha, infine, trovato definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel.0574/73.01.21- Fax 0574/831353

16/04/2015, che ha dichiarato l'illegittimità del DM n. 235/2014, ossia quello per l'aggiornamento, permanenza e conferma delle GAE per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non prevede come titolo abilitante per la scuola dell'infanzia ed elementare il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

In particolare, il giudice amministrativo ha espressamente riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali, fino a quel momento ammessi soltanto nelle graduatorie di istituto, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, precisando che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che il valore abilitante del diploma magistrale sia stato riconosciuto soltanto nel 2014 a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013, in quanto ciò non è incompatibile col fatto che lo stesso abbia effetti *ab origine* ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il valore abilitante del diploma magistrale trova, pertanto, la propria fonte nelle su richiamate disposizioni normative precedenti alla L. n. 296/2006, a nulla valendo che lo stesso sia stato formalmente riconosciuto soltanto con il DPR del 25/03/2014 e che il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia stato sancito per la prima volta nella pronuncia del Consiglio di Stato del 16.04.2015, alla quale peraltro ne sono seguite altre di identico tenore (Consiglio di Stato n. 3628/2015, Consiglio di Stato n. 3788/2015, Consiglio di Stato n. 4232/2015 e Consiglio di Stato n. 3673/2015). Alla su richiamata pronuncia resa dal Consiglio di Stato lo scorso mese di aprile del 2015 deve, infatti, essere riconosciuta natura meramente ricognitiva dell'assetto ordinamentale esistente, che già da tempo riconosceva valore abilitante al titolo posseduto dai ricorrenti.

7.2. SULLA TEMPESTIVITÀ DELLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE

La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'inserimento delle graduatorie ad esaurimento non può, peraltro, essere considerata tardiva.

STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21- Fax 0574/831353

Nonostante, infatti, che fossero muniti di titolo abilitante all'insegnamento già prima dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, a causa di una indiscussa e granitica prassi di riconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, che autoritativamente non consentiva materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda di inserimento, sono stati posti nella condizione di esercitare il proprio diritto – già sussistente – soltanto a seguito della pronuncia n. 1973/2015, con la quale il Consiglio di Stato lo ha consacrato definitivamente.

Nel caso di specie non può, pertanto, parlarsi di prescrizione del diritto, in quanto la posizione soggettiva dei ricorrenti – seppur già esistente – è diventata loro nota soltanto a seguito della su richiamata pronuncia del giudice amministrativo - o semmai a seguito del DPR del 2014 -.

Conseguentemente, posto che il diritto è divenuto esercitabile soltanto a decorrere da quel momento e che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, a carico dei ricorrenti non può essere maturata alcuna prescrizione.

Nel caso in esame, pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza.

Il principio di diritto del legittimo affidamento che informa l'intero ordinamento nazionale e comunitario prevede, infatti, che il dovere del cittadino di essere diligente nell'informarsi sulle norme giuridiche che lo riguardano si ferma, concretizzandosi di fatto in una non responsabilità, nel caso in cui l'amministrazione con propri atti o comportamenti lo abbia indotto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato.





7.3. SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015

Il principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015, e ribadito nelle successive pronunce del medesimo giudice amministrativo nonché dei giudici di merito, ha efficacia *erga omnes* e deve trovare applicazione anche nei confronti dei ricorrenti.

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, la pronuncia di annullamento di un provvedimento amministrativo non produce effetti soltanto nei confronti delle parti del giudizio che ha condotto all'annullamento, ma nei confronti di tutti coloro che, pur non avendo partecipato a tale procedimento, sono in ogni caso interessati dagli effetti della caducazione dell'atto.

Non può, invece, essere condivisa la tesi secondo la quale la su richiamata pronuncia più che annullare il decreto ministeriale lo avrebbe meramente disapplicato per consentire ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di presentare la relativa domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Nella sentenza, infatti, non si parla affatto di disapplicazione, ma si legge che il Consiglio di Stato "annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".

La natura del decreto ministeriale parzialmente annullato dal Consiglio di Stato, sostanzialmente e strutturalmente unitaria ed avente contenuto generale, rende il giudicato soggettivamente estensibile a tutti coloro che si trovino in una condizione analoga a coloro che hanno ottenuto la pronuncia di annullamento dal parte del giudice amministrativo.

Sul punto il Tribunale di Grosseto ha precisato che "l'estensione soggettiva



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel.0574/73.01.21- Fax 0574/831353

del giudicato risponde, nella specie, ad istanze di certezza giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale, garantendo infatti che l'atto normativo dichiarato illegittimo non sia più applicato dalla PA. Tali conclusioni non possono essere inficiate dall'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza [...], apparendo infatti lo stesso verosimilmente volto a limitare l'efficacia dell'annullamento non già ai ricorrenti bensì alla sola parte del provvedimento di loro interesse" (Tribunale di Grosseto ordinanza del 2.10.2015).

Posto, pertanto, che il provvedimento parzialmente annullato dal Consiglio di Stato ha contenuto generale infrazionabile e strutturalmente unitario e produce i medesimi effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, la pronuncia di annullamento contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata di soggetti, che deve applicarsi *erga omnes*, non potendo esistere per taluni e non esistere per altri.

8. PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora*, è opportuno ricordare che la L. 107/2015 prevede che per l'anno scolastico 2015/2016 venga attuato un piano straordinario di assunzioni e che tale piano non è ancora giunto a compimento, in quanto è attualmente in corso la cosiddetta fase C. Sul punto, il Tribunale di Latina, con una recentissima pronuncia, ha ritenuto ancora sussistenti le ragioni d'urgenza del ricorso, considerato che la Fase C del Piano di assunzioni della Buona Scuola è da intendersi non completato, anche in ragione dei posti ancora disponibili nell'organico potenziato.

Non può, inoltre, essere trascurato il fatto che il comma 105 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 prevede espressamente che "a decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96 lettera b, se esaurite, perdono efficacia ai fini della assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Per i ricorrenti sussiste, quindi, un pericolo di pregiudizio grave ed



STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

irreparabile, in quanto, se il loro diritto all'inserimento nella graduatorie ad esaurimento non sarà riconosciuto, gli stessi non avranno alcuna possibilità di partecipare all'ultima fase del piano straordinario di assunzioni né di poter aspirare a supplenze future.

Anche indipendentemente dal diritto dei ricorrenti a partecipare al piano straordinario di assunzioni in corso, peraltro, il *periculum in mora* sussiste per il solo fatto che, in mancanza della tutela cautelare richiesta, i docenti verrebbero privati di ogni *chance* di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento.

Il Tribunale di Ravenna, ha affermato che "la misura cautelare nel caso in esame non solo si rivela giusta per i ricorrenti, ma anche opportuna per la stessa amministrazione convenuta in quanto mira a scongiurare "guai peggiori" ovvero la formazione di graduatorie e la assegnazione di posti soggetti agli stessi vizi che ripetono dal D.M. 235/2014 di cui costituirebbero *illegittima attuazione*" (in questi termini il Tribunale di Pordenone ordina la

22.10.2015).

Durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, pertanto, lo stesso potrebbe essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, consistente nella perdita di ogni *chance* di poter ottenere il ruolo o anche una supplenza per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi. La stessa L. n. 107/2015, infatti, introduce il divieto di perpetrazione dei contratti a tempo determinato oltre trentasei mesi, con la conseguenza che chi risulta escluso dal piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 non solo perde la possibilità di essere stabilizzato, ma, una volta raggiunti i trentasei mesi di precariato, risulta inequivocabilmente destinato a non lavorare più per la scuola.

8.1. DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 669SEXIES C. 2



STUDIO LEGALE

**Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21- Fax 0574/831353**

C.P.C.

L'atteggiamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti, ed in particolare dal Ministero, nei confronti dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 è sempre stato ostativo al riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale ed al conseguente diritto all'inserimento dei docenti muniti di tale titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso mese di aprile del 2015, infatti, il Ministero ha continuato ad attuare l'indiscussa e granitica prassi di misconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, impedendo materialmente ai soggetti muniti del su indicato titolo - attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria - di presentare la domanda di inserimento.

Il Miur ha mantenuto netta la propria posizione, oltre che nelle note richiamate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito e nella successiva nota integrativa all'istanza d'urgenza - note del 20.05.2015, del 30.06.2015 e del 6.07.2015 - anche nel recente avviso del 6.10.2015, con il quale ha ribadito che l'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse non potrà essere disposta in favore di coloro che non possano invocare un provvedimento giurisdizionale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto.

Vista la posizione di chiusura costantemente mostrata dal Miur nei confronti dei diplomati magistrali entro il 2001/2002 nonché l'urgenza per gli stessi di ottenere un provvedimento e partecipare alla fase C del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico in corso - o almeno auspicare ad ottenere una supplenza - si ritengono sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 669sexies c. 2 c.p.c. per l'emanaazione del decreto *inaudita altera parte*.

Tutto ciò premesso, i/le ricorrenti, come sopra rappresentati/e, difesi/e e domiciliati/e, chiedono all'Ill.mo Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE, con decreto *inadita altera parte* o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,

accertata la sussistenza del *funus boni iuris* e del *periculum in mora*, **accertato e dichiarato** il diritto di Bifolco Anna Maria, Chiarini Carlotta, Elia Nelly, Parrotta Rosa, Riginella Franca e Vescovo Fabiola alla presentazione della domanda di inserimento nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) nell'Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana,

accertato e dichiarato il diritto di Calamai Cristina, Calamai Stefano, Cappuccio Elvira, Caruso Michele, De Biasio Domenica, De Curtis Benedetta, Fruzzetti Francesca, Goglia Adele, Ioanna Stefania, La Gala Felicetta, Maggi Adonella, Marini Silvia, Mazzella Giuditta, Morganti Ilaria, Proda Anna, Rauso Consiglia, Russo Bernardina, Sannino Angela, Simeone Ersilia, Velotti Tiziana e Venturi Antonio alla presentazione della domanda di inserimento nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) nell'Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana,

accertato e dichiarato il diritto di Alderighi Valentina, Astolfo Elisa, Cardamone Salvatrice, Cascio Marta, Colombo Miria, Consorti Lia, Crispino Concetta, D'Aloia Claudia, Di Dona Lara, Di Iorio Altagracia, Gattolin Chiara, Guerrini Tatiana, Guglielmini Gennj, Iannettone Marco, Iannettone Massimiliano, Innocenti Silvia, Leporatti Lucia, Letizia Rosaria, Lupi





STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27- 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21- Fax 0574/831353

Stefania, Maggio Veronica, Marini Benedetta, Marradi Paola, Mazzarisi Claudia, Menicacci Sabrina, Menichini Gelsomina, Muto Rita, Russo Raffaella, Sabino Iolanda, Santini Antonella, Scarpato Adele, Stolfi Pamela e Tonini Alessandra alla presentazione della domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e Primaria (classe di concorso EEEB) nell'Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana,

accertato e dichiarato il diritto di tutti i summenzionati ricorrenti all'inserimento e collocamento nelle graduatorie medesime, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali

condannare le amministrazioni resistenti a consentire ai ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento e

condannare e ordinare alle amministrazioni resistenti di accogliere le domande medesime, mediante l'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

Con vittoria di spese di lite.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.
Posto che il ricorso è volto ad ottenere l'accertamento del diritto dei/le ricorrenti all'inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria nell'Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Ufficio XI Direzione

STUDIO LEGALE

Avv. Ivan Bechini

Via Santa Trinita 27-59100 PRATO

Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE

Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353

Regionale Toscana e la condanna del Miuur a provvedere all'inserimento nelle stesse, tutti i docenti già inseriti nelle relative graduatorie potrebbero avere interesse a partecipare al presente giudizio, con la conseguenza che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il presente ricorso ed il pedissequo decreto devono essere notificati, oltre che alle amministrazioni resistenti, anche ai docenti potenzialmente controinteressati.

Rilevato che:

- la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nelle forme ordinarie sarebbe sommamente difficile a causa dell'elevato numero dei destinatari, delle difficoltà nel reperire i loro recapiti, del dispendio di tempo che sarebbe necessario nonché degli elevati costi che dovrebbero essere sostenuti;

- l'efficacia della notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. è stata in più occasioni ritenuta inidonea allo scopo da parte della giurisprudenza (sul punto si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale "non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato");

si chiede al Giudice adito di autorizzare la notifica ai docenti eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ossia mediante la pubblicazione integrale del testo del ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet del Miuur.

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI UDENZA PER LA TRATTAZIONE

DEL GIUDIZIO DI MERITO

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda cautelare oggi proposta non dovesse trovare accoglimento,

premessso che





Avv. Ivan Bechini

Prato, 9 dicembre 2015

ammonta ad € 259,00.

Il valore del presente procedimento è indeterminato ed il contributo unificato

discussione fissata per la trattazione del giudizio di merito.

all'Ill.mo Giudice affinché provveda all'anticipazione dell'udienza di

fanno istanza

i/le ricorrenti, come sopra rappresentati/e, difesi/e e domiciliati/e,

2016/2017;

possibilità degli stessi di ricevere convocazione per l'anno scolastico

fine del mese di giugno del 2016 potrebbe pregiudicare l'eventuale

- una pronuncia di merito favorevole ai ricorrenti che intervenisse alla

per il 21.06.2016;

- l'udienza per la trattazione del giudizio di merito è attualmente fissata

STUDIO LEGALE
Avv. Ivan Bechini
Via Santa Trinità 27 - 59100 PRATO
Via Mannelli n. 39 - 50121 FIRENZE
Tel. 0574/73.01.21 - Fax 0574/831353